

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3214 del 23/06/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Gibertoni Corrado - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso (attività R12) ubicato in Comune di San Prospero S.S. (MO), Via Bozzala n.3 - Pratica ARPAE n. 30013/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3334 del 23/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Gibertoni Corrado - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso (attività R12) ubicato in Comune di San Prospero S.S. (MO), Via Bozzala n.3 - Pratica ARPAE n. 30013/2022

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La ditta Gibertoni Corrado, con sede legale e operativa in Via Bozzala n. 3, in Comune di Comune di San Prospero (MO), è autorizzata alla gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codice europeo 16 01 04*), in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione della Provincia di Modena n. 187 del 31/10/2012 con validità sino al 31/10/2022.

Nell'impianto sono autorizzate le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, "R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" e "R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"; l'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura;

L'impianto occupa una superficie di circa 3.747 m² di cui circa 303 m² occupati da superfici coperte (uffici/zona lavorazione) e circa 244 m² da aree verdi ed è identificato catastalmente al foglio n.8, mappale n.222 del Comune di San Prospero.

L'area complessiva dell'impianto è caratterizzata da un piazzale di messa in riserva principalmente di veicoli bonificati, dotato di pesa (rif prot.485/2021), da un edificio adibito a uffici e servizi, da un capannone utilizzato come magazzino per le attrezzature, dall'area coperta di bonifica e trattamento dei veicoli fuori uso e da un capannone dedicato al deposito delle parti di ricambio.

Il piazzale è inoltre provvisto di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento recapitante in sistemi di trattamento preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.

Presso il sito sono utilizzate una pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse bonificate

Gibertoni Corrado risulta affittuario dell'area dell'impianto, come da contratto di locazione trasmesso con l'istanza di rinnovo in oggetto (prot. n.137101 del 20/08/2022).

VISTA:

la domanda di rinnovo che la ditta Gibertoni Corrado ha presentato in data 20/08/2022, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n. 137101/2022, per ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codice europeo 16 01 04*), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali;

RICHIAMATO CHE:

Con determinazioni ARPAE n. DET-AMB-2022-5499 del 25/10/2022 e DET-AMB-2023-1935 del 18/04/2023, in conformità con l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, la validità dell'autorizzazione unica di cui alla Determinazione della Provincia di Modena n. 187 del 31/10/2012, è stata estesa fino al 24/06/2023, previa estensione della garanzia finanziaria acquisita in data 21/04/2023 e registrata con PG n. 70558/2023;

DATO ATTO CHE:

con nota n.154305 del 21/09/2022 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di San Prospero, Consorzio della Bonifica Burana, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il 11/10/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 177537/2022) e in quella sede i componenti hanno concordato sulla necessità di richiedere integrazioni, in particolare in merito all'impianto di trattamento delle acque, e di sospendere il procedimento.

In data 17/03/2023 ArpaE ha trasmesso le integrazioni ricevute dalla ditta (prot. ARPAE 40360 del 07/03/2023) agli enti della Conferenza di Servizi con prot. n. 47593/2023, contestualmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi in seduta conclusiva del 12/04/2023.

La Conferenza di Servizi, durante la seduta conclusiva tenutasi il giorno 12/04/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.76864/2023), presenti i rappresentanti di ARPAE SAC e ST, del Comune di San Prospero, del Comando Provinciale VVFF, del Consorzio di Bonifica Burana e la Ditta, ha approvato all'unanimità il rinnovo con modifica

dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nei verbali della Conferenza dei Servizi e nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento.

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 137101 del 20/08/2022 istanza di rinnovo dell'Autorizzazione,
- prot. 40360 del 07/03/2023 integrazioni richieste in sede di CdS
- prot. 99968 del 08/06/2023 integrazioni volontarie

ACQUISITA:

la Relazione tecnica (prot.n. 63296 del 11/04/2023) con cui il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE si è espresso favorevolmente in merito al rinnovo con modifiche, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 17/03/2023, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0024036_20230316, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta Gibertoni Corrado.

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (codice europeo 160104*) ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

la ditta ha dichiarato con l'istanza di rinnovo che nulla è variato circa l'attività autorizzata con la Determinazione della Provincia di Modena n. 187 del 31/10/2012, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto già autorizzato;

con le integrazioni, la ditta ha inoltre proposto una modifica migliorativa relativa alla realizzazione di un impianto di trattamento in continuo a servizio delle aree di stoccaggio degli autoveicoli in entrata e la realizzazione di una canaletta a delimitazione delle aree corrispondenti all'area di stoccaggio dei veicoli in attesa di radiazione dal PRA e area di stoccaggio dei veicoli radiati;

per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente è stata presentata una CILA (prot. 40360 del 07/03/2023), in merito alla quale il Comune di San Prospero ha espresso parere positivo nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 12/04/2023;

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:

$(10 \text{ €/t} \times 1.800 \text{ t (potenzialità)}) + (30 \text{ €/mq} \times 3.503 \text{ m}^2 \text{ (sup. impianto escluse aree verdi)}) = 18.000,00 + 105.090,00 \text{ €} = \mathbf{123.090,00 \text{ €}}$ con un importo minimo pari a 50.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **123.090,00 €**

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in conferenza dei servizi, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti” del presente atto;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera” del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici” del presente atto;

in relazione al rumore, il proponente ha presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di rumore in cui afferma che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Gibertoni Corrado, con sede legale in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO), nel nome del suo rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (codice europeo 160104 *), nell'impianto sito in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO), alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente Determinazione della Provincia di Modena n. 187 del 31/10/2012 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

"Planimetria generale - 03/03/2023"

4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree :
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **123.090,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
6. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Modena; precisando altresì che l'attività può nel frattempo proseguire in base all'autorizzazione di cui all'atto della Provincia di Modena n. 187 del 31/10/2012 e all'estensione della garanzia di cui al PG n. 70558/2023;

Condizioni generali

7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 23/06/2033 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
8. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
9. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

- presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
10. di stabilire che eventuali modifiche della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore che possano determinare variazioni significative della rumorosità ambientale sono subordinate alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
 11. di stabilire che in corso di esercizio, dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997; allo scopo la Ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale;
 12. di stabilire che eventuali operazioni di trattamento di veicoli fuori uso "a caldo" (ad esempio taglio con cannello) devono essere espressamente autorizzate ai sensi delle parti IV e V del D.Lgs 152/06;
 13. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 14. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
 15. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di San Prospero. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
 16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
 17. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
 18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Gibertoni Corrado, con sede legale e impianto in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06;

Presso l'area impiantistica, in conformità con la vigente autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 con determinazione dirigenziale della Provincia di Modena n.187 del 31/10/2012:

- sono ammesse le operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura (R12) di veicoli fuori uso (EER 160104*), con limite istantaneo di n.5 veicoli, per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA, e limite di 1800 tonnellate annuali;
- le attività di messa in sicurezza e demolizione sono svolte al di sotto del capannone esistente;
- sono ammessi il ritiro di veicoli con serbatoi del gas compresso (GPL, metano) e le relative attività di bonifica;
- lo stoccaggio dei ricambi a rischio di perdita di liquidi (ad esempio, lubrificanti) avviene all'interno del capannone in lamiera;
- l'operazione di riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli bonificati tramite pressa viene effettuata all'aperto in zona pavimentata in cemento impermeabile identificata come "area 13";
- le attività del centro sono autorizzate in conformità con il Progetto di Adeguamento approvato, ai sensi del D.Lgs.209/03, con deliberazione della Giunta Provinciale n.363 del 20/09/2005;

In merito alla gestione dei rifiuti, l'istanza di rinnovo non prevede modifiche rispetto alla configurazione approvata con il piano di adeguamento e rispetto alla vigente autorizzazione.

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 11/10/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 177537/2022) e 12/04/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.76864/2023), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.63296 del 11/04/2023 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti con le prescrizioni in essere (eventualmente aggiornate se sopraggiunte modifiche normative)

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, la ditta Gibertoni Corrado è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso) nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. i rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, identificati con il rispettivo codice europeo, nonché il relativo quantitativo massimo autorizzato istantaneamente alla messa in riserva, preliminare al trattamento, ed annuale al trattamento, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva		Q. MAX. ANNUALE autorizzato al recupero
			t	n° veicoli	
RIFIUTI PERICOLOSI			t	n° veicoli	t/a
160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12	5	5	1.800

Prescrizioni specifiche per attività di trattamento veicoli fuori uso (codice europeo 160104)*

3. la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti esclusivamente ai veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
4. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.Lgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso;
5. la gestione del centro di raccolta deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto;
6. l'organizzazione del centro di rottamazione e lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nell'elaborato denominato "Planimetria generale - 03/03/2023", allegata al presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
7. l'area indicata in planimetria come "zona di stoccaggio veicoli non facenti parte delle categorie M1 e N1" non può essere utilizzata a tale scopo, in quanto la ditta non è autorizzata allo stoccaggio e al trattamento di veicoli non appartenenti alle categorie M1 e N1;
8. ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
9. il piazzale compreso tra le aree 5 e 10 della "Planimetria generale - 03/03/2023", deve essere mantenuto libero al fine di agevolare la movimentazione dei mezzi in uscita dall'impianto;
10. il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1 lettera m) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ovvero, in caso contrario, ad ottemperare alle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;
11. l'attività di messa in sicurezza e demolizione, comprensiva quindi anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire in area coperta;
12. deve essere garantito lo stoccaggio in settori fisicamente separati dell'impianto dei rifiuti e delle parti di ricambio;
13. successivamente alla rimozione, lo stoccaggio dei componenti che possono esplodere, quali air-bag deve avvenire in contenitori metallici, a tenuta;

14. relativamente ai condensatori contenenti PCB o PCT deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo e, qualora la stessa risulti antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti. I condensatori rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna e chiuso;
15. successivamente alla asportazione dei serbatoi di gas compresso dai veicoli e alla rimozione dei gas, si ritiene opportuno, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e di completa bonifica, riempire con azoto tali serbatoi per eliminare eventuali residui di gas;
16. le operazioni di asportazione del gas devono avvenire esclusivamente nell'area appositamente predisposta, identificata nella planimetria Planimetria generale - 03/03/2023 ed un veicolo alla volta;
17. le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo;
18. le operazioni devono avvenire nel rispetto di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario e devono essere svolte in assenza di vento e precipitazioni;
19. durante l'esercizio dell'attività le aree dedicate al deposito dei veicoli trattati devono essere evidenziate con segnaletica verticale, indicante la tipologia, e orizzontale, a demarcazione dell'area;
20. lo stoccaggio dei ricambi a rischio di perdita di liquidi (ad esempio lubrificati) deve avvenire all'interno del capannone in lamiera indicato con la lettera B dell'elaborato "Planimetria generale - 03/03/2023, allegato al presente atto;
21. i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere collocati al coperto, su di una superficie impermeabile, resistente al materiale da stoccare, alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo che non possano reagire pericolosamente tra di loro; dovrà inoltre essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
22. la gestione dei liquidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal DM 231 del 20/09/2002;
23. i veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati);
24. lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento può essere effettuato mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
25. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
26. deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno;
27. la ditta deve adottare provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare gli pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;

Ulteriori prescrizioni

28. le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate

- entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
29. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03;
 30. durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 31. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti devono essere eseguite in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
 32. conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile oppure in contenitori a tenuta chiusi;
 33. l'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:
 - art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
 - art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
 - art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni;
 34. la Ditta deve individuare con apposita segnaletica i settori dell'impianto così come definiti dal D.lgs. 209/03;
 35. il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;
 36. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 37. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto;
 38. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 39. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Gibertoni Corrado, con sede legale e impianto in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti pericolosi (autodemolizione).

In data 05/12/2019 (rif prot. ARPAE n.187302) la ditta aveva presentato istanza di modifica all'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'inserimento dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in quanto la ditta era in possesso di Autorizzazione settoriale allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui alla determinazione n° 219 del 28/12/2012 rilasciata dalla Provincia di Modena, scaduta in data 27/12/2016.

In data 19/11/2021, con prot 178691, è stata inviata alla ditta una diffida dal mantenere in atto lo scarico delle acque reflue di dilavamento delle aree scoperte dell'impianto adibito ad attività di autodemolizione, disponendo l'immediata sospensione dello scarico delle suddette acque reflue nel fosso di scolo adiacente alla proprietà e confluenti nella Fossa Gallerana.

Il procedimento si è concluso con l'archiviazione della domanda su richiesta della ditta (pervenuta in data 03/08/2022 assunta agli atti di ARPAE con il n. 128786/2022) pertanto, ad oggi, la ditta conferisce il contenuto della vasca di raccolta delle acque come rifiuto a ditte autorizzate al trattamento ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06.

Con l'istanza di rinnovo oggetto della presente Conferenza, la ditta ha ribadito l'intenzione di continuare a conferire il contenuto delle vasche di raccolta delle acque come rifiuto a ditte autorizzate al trattamento, impegnandosi a mantenere le vasche vuote e provvedendo al loro svuotamento nel più breve tempo possibile a seguito di ogni evento piovoso, al fine di evitare fenomeni di overflow.

Arpae, nel corso della seduta della Conferenza del 11/10/2022 ha ritenuto di carattere temporaneo la soluzione finora adottata, in quanto legata ad una situazione emergenziale, e ha ritenuto che la ditta dovesse procedere con l'implementazione di un sistema di depurazione in continuo che scarichi in acque superficiali o, in alternativa, presentare un progetto che evidenziasse il corretto e adeguato dimensionamento delle vasche dedicate alla raccolta di tutto l'evento meteorico.

Con le integrazioni, la ditta ha proposto la realizzazione di impianto di trattamento in continuo a servizio delle aree di stoccaggio degli autoveicoli in entrata e la realizzazione di una canaletta a delimitazione delle aree corrispondenti all'area di stoccaggio dei veicoli in attesa di radiazione dal PRA e area di stoccaggio dei veicoli radiati.

L'area, costituita da piattaforma in cemento sul lato ovest del piazzale d'ingresso all'attività, ha una superficie di ca. 110 mq ed è rialzata di 2-3 cm rispetto all'adiacente piazzale asfaltato. La ditta prevede di posare una canaletta di raccolta acque tra la piattaforma e il piazzale, provvista di una filetta in cemento tra questa e il piazzale rialzata di ca. 4 cm rispetto al piano dell'asfalto, in modo da impedire alle acque provenienti da questo di confluire nella canaletta.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si profila la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato, previo trattamento mediante due fosse biologiche di tipo Imhoff ed un sistema a fanghi attivi dimensionato per 5/7 abitanti equivalenti saranno convogliate in acque superficiali, al punto di scarico denominato in planimetria con S1, in un fosso di scolo che confluisce nella Fossa Gallerana. Nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 12/04/2023 la

ditta ha precisato di aver attivato i propri tecnici e provvederà tempestivamente all'installazione di un impianto a fanghi attivi dimensionato per 5/7 abitanti. La planimetria mostra il corretto posizionamento dei sistemi di depurazione. La soluzione così presentata è in linea con quanto richiesto dalla normativa regionale DGR 1053/2003.

- Le acque meteoriche, raccolte dalle superfici coperte (tetti) sono inviate tramite condotte dedicate in un fosso di scolo che confluisce nella Fossa Gallerana nei punti di scarico denominati in planimetria con S4 ed S5;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono attualmente raccolte dalle canalette laterali in fregio alla recinzione perimetrale e inviate alle vasche di prima e di seconda pioggia ed ai disoleatori. Lo scarico delle acque avviene tramite il punto di scolo denominato in planimetria con S2, nei fossi di scolo esistenti al perimetro esterno dell'impianto, che a loro volta scaricano nella Fossa Gallerana.
- le acque ricadenti sui piazzali dedicati allo stoccaggio delle auto in entrata sono considerate acque reflue di dilavamento. In conseguenza di ciò ed a seguito della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 22/11/2021, la ditta propone la realizzazione di una canaletta a delimitazione delle aree corrispondenti rispettivamente all'area di stoccaggio dei veicoli in attesa di radiazione dal PRA ed all'area di stoccaggio dei veicoli radiati. L'area in oggetto ha una superficie di circa 110 m² ed è rialzata di 2-3 cm rispetto all'adiacente piazzale asfaltato. Si prevede di posare una canaletta di raccolta acque tra la piattaforma ed il piazzale, provvista di una filetta in cemento tra questa e il piazzale rialzata di circa 4 cm rispetto al piano dell'asfalto, in modo da impedire alle acque provenienti da questo di confluire nella canaletta. Essa verrà dotata di un impianto di trattamento in continuo dimensionato secondo quanto indicato nelle linee guida di Arpae (LG28/DT paragrafo 5.5.4). A valle del trattamento di disoleazione, i reflui scaricheranno, previo passaggio in un pozzetto di ispezione, in acque superficiali nel punto denominato S3.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti dai servizi igienici del capannone in oggetto, confluenti in acque superficiali, mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii, le acque reflue di dilavamento sono classificabili come "acque reflue industriali".

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 11/10/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 177537/2022) e 12/04/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.76864/2023), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dalla ditta per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali all'interno dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi (MO) con prot. n.63296 del 11/04/2023 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per lo scarico delle acque reflue sopra descritte in acque superficiali, con le prescrizioni indicate di seguito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. E' autorizzato il gestore della ditta Gibertoni Corrado con sede legale e impianto in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO), a scaricare in acque superficiali – Fossa Gallerana i reflui domestici e le acque reflue di dilavamento derivanti dai piazzali esterni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica art 208 (integrazioni assunte agli atti con prot. n. 40360 del 07/03/2023 (planimetria - schemi)).
2. preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto di depurazione deve essere prodotto e inviato, per opportuna conoscenza, ad Arpae il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che l'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dei piazzali è stato

realizzato in conformità al progetto approvato; il certificato in formato cartaceo deve essere conservato anche presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;

3. fino alla messa in esercizio dell'impianto di depurazione come da progetto approvato e alla trasmissione del certificato di cui al punto precedente, la ditta deve continuare a conferire il contenuto delle vasche di raccolta delle acque come rifiuto a ditte autorizzate, impegnandosi a mantenere le vasche vuote e provvedendo al loro svuotamento nel più breve tempo possibile a seguito di ogni evento piovoso;
4. lo scarico delle acque di dilavamento deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali;
5. deve essere installato un sistema a fanghi attivi dimensionato per 5/7 abitanti equivalenti, per il trattamento dei reflui domestici, in linea con quanto richiesto dalla normativa regionale DGR 1053/2003;
6. entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione deve essere presentato un Certificato di regolare esecuzione, comprensiva di relazione descrittiva e documentazione fotografica, che attesti l'avvenuta installazione del sistema di cui al punto precedente;
7. a cadenza almeno annuale, il titolare della presente autorizzazione deve svolgere un campionamento delle acque di scarico ai pozzetti di ispezione posti immediatamente a valle di ciascuno degli impianti di trattamento, con successiva analisi dei seguenti parametri: pH, Metalli (Arsenico, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco), BOD, COD, solidi sospesi, idrocarburi totali, solventi organici aromatici. Eventuali superamenti riscontrati rispetto ai limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, devono essere immediatamente comunicati ad Arpae, Comune di San Prospero e Consorzio della Bonifica;
8. gli esiti delle analisi di cui al punto precedente devono essere prodotti da laboratorio accreditato e devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo;
9. i pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle degli impianti di trattamento devono essere opportunamente segnalati e mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
10. il gestore deve effettuare con frequenza minima annuale la pulizia dei pozzetti e delle vasche di trattamento tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo;
11. i punti di scarico delle acque devono essere mantenuti in efficienza e, qualora si rendesse necessario, in accordo con il proprietario/gestore del corso d'acqua, devono essere effettuati gli interventi necessari per il mantenimento in efficienza dello scarico e della funzionalità idraulica del fosso;
12. entro 90 gg dal rilascio del presente atto deve essere trasmessa ad ARPAE attestazione da parte di tecnico abilitato circa le attuali caratteristiche di integrità e impermeabilità delle pavimentazioni in asfalto e in cemento armato;
13. deve essere garantita la piena efficienza e la manutenzione periodica del sistema di trattamento;
14. deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione. Tale documentazione deve contenere:
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
15. i fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06;
16. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

17. è fatto obbligo dare immediata comunicazione al SAC ARPAE di Modena, ad ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi (MO) e al Comune di San Prospero di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericoli per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO ARIA

Ditta Gibertoni Corrado, con sede legale e impianto in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codice europeo 16 01 04*), consistente in messa in sicurezza, demolizione e pressatura;

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06, risulta la presenza di un'attività di messa in sicurezza di serbatoi gas di autoveicoli, con emissioni in atmosfera secondo la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Rimozione e combustione gas metano e GPL residuale da bombole

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 11/10/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 177537/2022) e 12/04/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.76864/2023), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dalla ditta per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi (MO) con prot. n.63296 del 11/04/2023 ha prodotto contributo istruttorio.

In via istruttoria è stato verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistano condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Gibertoni Corrado con sede legale e operativa in Via Bozzala n.3 in Comune di San Prospero (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO E GPL DA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 69.68 kW)		
Portata	_____10	(Nm ³ /h)
Altezza minima	_____3	m
Durata	_____1	h/mese
Inquinanti	propano, butano, CH ₄ , polveri totali	

1. Il punto di emissione deve essere posto ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. La torcia deve essere posizionata in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine la bocca emittente deve risultare più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. Il bruciatore deve essere dotato di strutture di protezione antivento o impiegato in condizioni di calma o debole intensità eolica.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.